

**CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI.****1. REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI**

Ai fini dei requisiti per l'accesso alle incentivazioni si propone di considerare ammissibili al contributo le forme associative, specificate al successivo punto, che gestiscono funzioni fondamentali, in possesso dei requisiti di accesso di seguito elencati:

1.1 la dimensione associativa raggiunge i limiti demografici minimi previsti all'art. 3 c. 1 della L.R. n. 18/2012 di 5.000 abitanti (dati Censimento 2011) Tale limite è derogabile:

- fino a 4.500 abitanti nel caso di Unioni di comuni esistenti, a causa di modificazioni territoriali o per recessi di uno o più comuni dall'Unione;
- nel caso di comuni appartenenti all'area montana e parzialmente montana purché le funzioni siano esercitate da almeno cinque comuni.

1.2 l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 19 c. 1 del D.L. n. 95/2012 riguarda:

- almeno 3 funzioni fondamentali per le Unioni di comuni (art. 32 TUEL) costituite per oltre il 50% di comuni "obbligati";
- almeno 2 funzioni fondamentali per le Unioni di comuni (art. 32 TUEL) esistenti costituite da almeno il 50% di comuni non "obbligati" e per quelle di nuova istituzione. Inoltre, le suddette Unioni di Comuni sono tenute, alla data di presentazione della richiesta, all'esercizio di almeno 2 servizi comunali a scelta tra: gestione del personale, servizi informatici, C.U.C., controllo di gestione, SUAP;
- almeno 1 funzione fondamentale per le convenzioni;
- almeno 1 funzione fondamentale per le Unioni montane di cui alla LR n. 40/2012.

1.3 il conferimento della funzione fondamentale alla forma associativa deve rispettare il principio di integralità. Tale principio attribuisce alla forma associativa la gestione autonoma ed esclusiva della funzione fondamentale nella sua interezza, dal momento che una ipotetica duplicità funzionale causerebbe la sovrapposizione di una competenza istituzionale, producendo una gestione non economica e l'inosservanza del criterio che prevede l'unificazione obbligatoria delle funzioni in capo ad un solo soggetto (art. 14 c. 29 del DL78/2010 "la medesima funzione di un comune non può essere svolta da più di una forma associativa"). Pertanto i Comuni che assolvono all'obbligo associativo con l'esercizio della funzione nella forma della Convenzione o del Consorzio di funzioni (art. 6 della LR 18/2012), nel caso di adesione del Comune ad una Unione di Comuni, nel rispetto del principio di integralità sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, la stessa funzione non potrà essere conferita all'Unione se già esercitata in forma associata (cfr. Corte dei conti, sez. Puglia, parere n. 36/2013).

Ai fini dell'individuazione del contenuto concreto delle funzioni fondamentali, si evidenzia che il Ministero dell'Interno con nota 8687 del 4 giugno 2014, in esito ad una formale richiesta di chiarimenti presentata dalla Regione del Veneto per il tramite della Prefettura di Venezia, ha precisato che oltre al criterio dell'interpretazione letterale si possa tener conto, quale ausilio interpretativo, della classificazione delle spese (Missioni e Programmi) prevista dalla normativa sul bilancio armonizzato (All. 7 del DPCM 28/12/11 in attuazione del Dlgs n. 118/2011).

2. SOGGETTI DESTINATARI DEL CONTRIBUTO.

Sono destinatari del contributo regionale di parte corrente:

- a) **I Comuni** che, a decorrere dall'1.1.2017, sono istituiti a seguito di procedimento di **fusione**, già beneficiari di contributo straordinario assegnato con apposito provvedimento. Tali Comuni sono destinatari del contributo "una tantum" integrativo a titolo di compartecipazione alle spese necessarie per la riorganizzazione delle procedure amministrative e delle strutture del comune neo istituito;



bb20559a



- b) **Le Unioni di Comuni**, previste all'art.32 del D.L.vo 267/2000, la cui **costituzione** sia stata deliberata dai Consigli Comunali dei Comuni non ubicati nell'area omogenea montana o pedemontana nel periodo compreso tra il 1.10.2016 e il 27.09.2017, per una durata non inferiore a dieci anni, per l'esercizio associato di almeno 2 servizi comunali a scelta tra: gestione del personale, servizi informatici, C.U.C., controllo di gestione, SUAP e almeno due funzioni fondamentali fra quelle individuate all'articolo 19, c. 1 del D.L. n. 95/2012, con esclusione delle lettere c), f), l), l bis) e precisamente:
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avviamento e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale (esclusa dall'obbligo di gestione associata);
 - l bis) servizi in materia statistica.

Il conferimento di funzioni fondamentali e servizi comunali deve essere effettuato da tutti i Comuni aderenti alla forma associativa, senza limiti temporali di durata e non devono residuare attività e compiti riferibili alla funzione trasferita in capo ai singoli Comuni. Tali funzioni e servizi devono essere attivati entro la data del 27.09.2017.

Lo statuto dell'Unione di Comuni, in coerenza con quanto previsto all'art. 1 c.106 della L.56 /2014, dovrà prevedere il rispetto delle soglie demografiche minime stabilite all'art. 3 della L.R. n. 18/2012 ed assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali previsti dalla Regione. Lo statuto stabilisce i criteri per l'attribuzione, da parte dei Comuni, delle risorse finanziarie, strumentali e umane per il funzionamento e lo svolgimento delle funzioni e attività dell'Unione. Inoltre dovrà disciplinare il procedimento per il recesso di un Comune dall'Unione o dal vincolo associativo per una determinata funzione da parte dei Comuni e definire le modalità di scioglimento e di suddivisione delle risorse umane e strumentali apportate alla forma associativa.

- c) **Unioni di Comuni**, previste all'art.32 del D.L.vo 267/2000, costituite in data anteriore al 1.10.2016 per le quali nel periodo 01.10.2016 e il 27.09.2017 si siano verificate le seguenti fattispecie di ampliamento:
- **attivazione di nuove funzioni fondamentali**, entro il 27.09.2017, senza limiti temporali di durata con esclusione di quelle indicate alle lettere c), f), l), l bis) dell'art. 19 c. 1 del DL 95/2012, per conto di tutti i Comuni associati (l'attivazione parziale dal punto di vista soggettivo non sarà considerata ai fini del contributo);
 - **adesione di nuovi Comuni** per la gestione associata di tutte le funzioni fondamentali esercitate dall'Unione per conto degli associati;
 - **attivazione**, entro il 27.09.2017, per conto di tutti i comuni associati di **almeno 2 servizi** a scelta tra: gestione del personale, servizi in formatici, C.U.C., controllo di gestione, SUAP. L'attivazione dovrà riguardare gli stessi servizi per la totalità dei comuni associati all'Unione;
 - **progetto di potenziamento** dell'esercizio di una funzione fondamentale, già attivata per conto di tutti i comuni aderenti, al fine di migliorarne l'efficacia, con esclusione di quelle indicate alle lettere c), f), l), l bis) dell'art. 19 c. 1 del DL 95/2012. L'ente è tenuto ad individuare degli indicatori di misurazione del miglioramento nel livello di erogazione dei servizi o di riduzione della spesa, con un sistema di verifica "ex ante" dei dati oggetto di rilevazione e "ex post" dei risultati ottenuti, attestando il conseguimento degli obiettivi.

Non saranno finanziate le Unioni ex art. 32 TUEL che si trovano nelle seguenti condizioni:

- le Unioni di Comuni di nuova costituzione che non rispettano il requisito della contiguità territoriale e dell'appartenenza dei Comuni alla medesima Provincia;
- hanno avviato le procedure di liquidazione a seguito di delibera di scioglimento approvata dai Comuni associati;
- sono costituite da Comuni appartenenti all'area omogenea montana e parzialmente montana ai sensi della L.R. 40/2012.

- d) **Unioni montane** di cui alla L.R. n. 40/2012 alle quali, nel periodo compreso tra il 01.10.2016 e il 27.09.2017, siano state conferite dai comuni appartenenti alle stesse, **nuove funzioni fondamentali** fra quelle individuate all'articolo 19, c. 1 del D.L. n. 95/2012, con esclusione delle lettere c), f), l),



bb20559a



l bis) per un periodo non inferiore a 5 anni e attivate entro il 27.09.2017, nel rispetto del limite demografico minimo associativo dei 5.000 abitanti con riferimento alla popolazione dei Comuni che effettivamente hanno conferito la gestione associata della funzione fondamentale all'Unione montana. Tale limite può essere derogato purché le funzioni siano esercitate per conto di almeno cinque comuni.

- e) **Unioni montane** di cui alla L.R. n. 40/2012 che, nel periodo compreso tra il 01.10.2016 e il 27.09.2017, siano state istituite a seguito di procedimento di **aggregazione tra più Unioni montane**. Tali Unioni sono destinatarie del contributo "una tantum" a titolo di compartecipazione alle spese necessarie per la riorganizzazione delle strutture e dei servizi per l'esercizio di funzioni fondamentali ad esse conferite da parte dei Comuni di appartenenza.
- f) **Convenzioni** previste all'art.30 del D.L.vo 267/2000, stipulate esclusivamente **fra Comuni**, per l'esercizio associato della funzione fondamentale. Le convenzioni devono essere approvate con appositi atti deliberativi adottati da tutti gli enti partecipanti alla forma associativa nel periodo compreso tra il 01.10.2016 e il 27.09.2017 per una durata non inferiore a cinque anni, per l'esercizio associato di una funzione fondamentale, di cui all'art. 19, c. 1 del D.L. n. 95/2012, con esclusione delle lettere c), f), l), l bis) e attivata entro il 27.09.2017. Non saranno ammesse a contributo convenzioni quadro plurifunzionali.

3. DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE FORME ASSOCIATIVE.

Il contributo di parte corrente è destinato a finanziare la fase di avvio e di potenziamento della gestione associata di funzioni fondamentali e servizi comunali.

Il contributo sarà assegnato nella misura massima dell'**80% sulle spese preventivate e ammesse** per il primo impianto, la riorganizzazione e l'ampliamento delle funzioni e servizi necessari per l'esercizio associato nei limiti **massimi** indicati nella seguente tabella:

Costituzione di nuove Unioni di Comuni nel periodo 01.10.2016 e il 27.09.2017	€ 250.000,00 per il primo impianto € 40.000,00 per ogni Comune associato NON obbligato all'esercizio di funzioni fondamentali.
Unioni di Comuni costituite prima del 01.10.2016 che nel periodo 01.10.2016 e il 27.09.2017 deliberino: - <u>adesione di nuovi Comuni</u> - <u>attivazione di nuove funzioni fondamentali</u> , già previste in Statuto o previa modifica dello stesso se non previste - <u>attivazione di almeno 2 servizi comunali</u> - <u>progetto di potenziamento</u> di una funzione fondamentale	€ 100.000,00 per ogni nuovo Comune associato obbligato all'esercizio di funzioni fondamentali € 80.000,00 per ogni nuovo Comune associato non obbligato all'esercizio di funzioni fondamentali € 80.000,00 per ogni nuova funzione fondamentale attivata € 10.000,00 per servizio comunale € 20.000,00
Unioni Montane di cui alla LR 40/2012 per i conferimenti, nel periodo 01.10.2016 e il 27.09.2017 di <u>nuove funzioni fondamentali</u> da parte dei Comuni ad essa appartenenti	€ 80.000,00 per ogni nuova funzione fondamentale attivata



bb20559a



Unioni Montane di cui alla LR 40/2012 risultanti da aggregazione di più Unioni montane avvenuta nel periodo 01.10.2016 e il 27.09.2017, per la riorganizzazione delle strutture per l'esercizio di funzioni fondamentali per conto dei Comuni ad esse appartenenti	€ 25.000,00
Nuove Convenzioni tra Comuni stipulate nel periodo 01.10.2016 e il 27.09.2017 che coinvolgono Comuni obbligati "isolati", per l'esercizio di funzione fondamentale	€ 15.000,00 per ogni Comune partecipante alla forma associativa
Nuove Convenzioni tra Comuni stipulate nel periodo 01.10.2016 e il 27.09.2017 per l'esercizio di funzione fondamentale	€ 20.000,00 per convenzione

Sono escluse dal finanziamento corrente regionale le seguenti tipologie di spese:

- spese di funzionamento e di gestione
- spese di straordinaria manutenzione
- spese per interventi per la realizzazione di opere pubbliche
- spese per la gestione del Personale
- spese già finanziate da altre strutture regionali nell'ultimo biennio

3.1 Destinazione del contributo alle fusioni di Comuni

Il Comune di nuova istituzione derivante da fusione a decorrere dal 1.1.2017, può accedere all'assegnazione del contributo integrativo "una tantum" al contributo straordinario ed è assegnato a titolo di compartecipazione alle spese necessarie per la riorganizzazione delle procedure amministrative e delle strutture del comune neo istituito. Il contributo sarà assegnato agli enti beneficiari nella misura massima del 50% dell'importo base del contributo determinato secondo i parametri fissati nel provvedimento di Giunta Regionale n. 81 del 02.02.2016.

4. CRITERI DI PRIORITÀ.

L'art. 8 della LR 18/2012 ha previsto la possibilità di stabilire soluzioni idonee a garantire l'assolvimento dell'obbligo associativo per i comuni confinanti con altri non obbligati e non disponibili a svolgere in forma associata le funzioni fondamentali. Si ritiene importante sostenere finanziariamente questi Comuni nel percorso associativo che presenta particolari difficoltà, oggettivamente documentate, favorendo l'accesso alle incentivazioni per le nuove gestioni associate costituite da comuni "isolati" considerandole prioritarie anche se non rispettano il requisito della contiguità territoriale.

Premesso quanto sopra, per quanto riguarda le Unioni di Comuni (art. 32 TUEL) e le Convenzioni tra comuni, fermo restando l'ordine di priorità di seguito specificato, ai fini dell'assegnazione dei contributi sono considerate prioritarie le nuove forme associative costituite da Comuni che rispettano il requisito della contiguità territoriale.

Per l'ammissione al contributo le richieste verranno soddisfatte nel seguente ordine di priorità:

- Fusione di comuni
- Unioni di Comuni di nuova istituzione per l'esercizio associato di funzioni fondamentali
- Unioni già costituite alle quali aderiscano nuovi Comuni
- Unioni già costituite che attivano la gestione di nuove funzioni fondamentali o servizi comunali



bb20559a



- e) Unioni montane che gestiscono nuove funzioni fondamentali conferite dal maggior numero di Comuni ad esse appartenenti
 - f) Convenzioni di nuova istituzione alle quali partecipano Comuni obbligati "isolati"
 - g) Convenzioni di nuova istituzione alle quali partecipano il maggior numero di Comuni obbligati all'esercizio associato di funzioni fondamentali e in caso di parità nel numero di obbligati, la gestione associata che presenta maggiore dimensione demografica
 - h) Unioni di Comuni che deliberano un progetto di potenziamento di funzione fondamentale
 - i) Unioni montane derivanti da procedimento di aggregazione
- A parità di condizioni e nel rispetto dell'ordine di priorità suindicato, sarà data preferenza alle forme associative costituite da Comuni che non hanno beneficiato di contributi allo stesso titolo, nell'ultimo biennio.
- E' consentita la presentazione della richiesta di contributo per una sola convenzione stipulata fra gli stessi Comuni per l'esercizio della funzione fondamentale.
- Non sono ammesse a contributo le convenzioni stipulate fra Comuni appartenenti alla stessa Unione di Comuni (ex. art. 32 TUEL).

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

La richiesta di contributo, formalizzata dal Presidente dell'Unione di Comuni/Montana o dal legale rappresentante del Comune/Ente capofila/delegato, è trasmessa alla Direzione Enti Locali e Strumentali, unitamente agli allegati, per via telematica all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata: entilocalistrumentali@pec.regione.veneto.it, entro il termine del **29 SETTEMBRE 2017**, a pena di inammissibilità.

Alla domanda che dovrà obbligatoriamente essere redatta sulla modulistica, **Allegato B** al provvedimento, debitamente compilata e sottoscritta e scaricabile dal sito web della Direzione Enti Locali e Strumentali (www.regione.veneto.it/web/Enti-locali), dovranno essere allegati i seguenti documenti:

Per le fusioni di Comuni:

- a) Relazione in ordine alle attività di riorganizzazione delle funzioni e delle strutture conseguenti alla unificazione istituzionale tra i comuni, a firma del legale rappresentante del Comune neo istituito, dalla quale risultino in dettaglio le tipologie di spese necessarie all'unificazione dei servizi e delle attività.

Per le Unioni di Comuni:

- a) nel caso di nuova istituzione, le deliberazioni consiliari dei Comuni con le quali sono stati approvati l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione, quest'ultimi allegati in copia e attestazione a firma del presidente dell'Unione che lo statuto trasmesso è in vigore;
- b) le delibere consiliari dei Comuni di trasferimento delle funzioni fondamentali/servizi comunali e la deliberazione di accettazione e di attivazione da parte dell'Unione; le deliberazioni dell'Unione dei Comuni di modifica dello statuto (in caso di adesione di nuovo Comune o di ampliamento di funzioni/servizi non previsti nello statuto), la deliberazione di adesione del nuovo Comune all'Unione e contestuale approvazione dello Statuto e trasferimento delle funzioni previste nello stesso e quelle di accettazione di ampliamento della forma associativa deliberate dall'Unione e dai Comuni associati alla stessa. La deliberazione di consiglio comunale di trasferimento della funzione fondamentale dovrà indicare dettagliatamente tutti i servizi che compongono la stessa così da rendere evidente il trasferimento integrale della funzione fondamentale, nonché definire i termini e le modalità di attribuzione delle risorse finanziarie, strumentali e umane per lo svolgimento della funzione trasferita all'Unione;
- c) approvazione di un quadro economico finanziario dal quale si evincano con chiarezza le varie tipologie di spese preventivate, analiticamente descritte, necessarie per l'attivazione e l'esercizio della funzione fondamentale, con indicazione dei mezzi finanziari per darvi copertura;



bb20559a



- d) nel caso di potenziamento della funzione fondamentale attivata dall'Unione di Comuni da almeno 2 anni, la deliberazione del competente organo dell'Unione che approva l'iniziativa e il piano economico finanziario delle spese ritenute necessarie per conseguire maggiore efficacia nella gestione della funzione fondamentale. La relazione di accompagnamento dovrà illustrare gli indicatori di misurazione di efficacia o di riduzione della spesa. Il mancato conseguimento degli obiettivi di miglioramento sarà valutato motivo di revoca del contributo assegnato;
- e) attestazione a firma del Presidente dell'Unione che il conferimento della nuova funzione fondamentale riguarda tutti i comuni aderenti alla forma associativa e non residuano attività e compiti riferibili alla funzione trasferita in capo ai singoli Comuni (integralità soggettiva e oggettiva);
- f) attestazione a firma del Presidente dell'Unione che l'ente e i comuni associati non hanno adottato delibere per avviare le procedure di scioglimento.

Per le Unioni montane:

- a) deliberazioni consiliari dei Comuni di conferimento all'Unione Montana della funzione fondamentale da gestire in forma associata, per un periodo non inferiore a cinque anni dalle quali risultino dettagliatamente tutti i servizi che compongono la stessa così da rendere evidente il conferimento integrale della funzione fondamentale;
- b) deliberazione di accettazione e attivazione della funzione da parte del competente organo dell'Unione Montana dalla quale risultino con chiarezza i servizi svolti per conto del Comune delegante e le relative modalità organizzative;
- c) deliberazione del competente organo dell'Unione montana di approvazione del piano economico-finanziario relativo alle spese per l'attivazione della funzione fondamentale, dal quale si possano evincere dettagliatamente e con chiarezza le diverse voci di spesa preventivate e i relativi importi con indicazione della relativa copertura finanziaria;
- d) copia della convenzione sottoscritta tra i Comuni e l'Unione Montana per l'esercizio associato della funzione fondamentale dalla quale risultino con chiarezza i servizi svolti per conto del Comune delegante e le relative modalità organizzative, la data di attivazione e la regolazione dei rapporti finanziari, inclusa la disciplina dello scioglimento anticipato del rapporto associativo;
- e) nel caso di aggregazione tra più Unioni montane, copia degli atti di costituzione e/o di subentro ai preesistenti Enti nell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, la deliberazione del competente organo dell'Unione montana di approvazione del piano economico-finanziario relativo alle spese di primo impianto per la riorganizzazione delle strutture e delle attività, finalizzate all'esercizio associato di funzioni e servizi conferiti dai Comuni di appartenenza;

Per le Convenzioni:

- a) deliberazioni consiliari di ciascun comune costituente la forma associativa, con le quali viene approvata, per un periodo non inferiore a cinque anni, la forma associata per l'esercizio della funzione fondamentale, con indicazione dell'ente capofila/delegato, delle relative modalità organizzative con particolare riferimento alla regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti partecipanti all'accordo, ai reciproci obblighi e garanzie e di quanto previsto dall'art. 5 della L.R. n. 18/2012 e la data di attivazione della gestione associata. La deliberazione di consiglio comunale di conferimento della funzione fondamentale dovrà indicare dettagliatamente tutti i servizi che compongono la stessa così da rendere evidente l'esercizio integrale della funzione fondamentale. Tali deliberazioni dovranno avere contenuti concreti ed immediatamente attuabili, senza riserve o rinvii e non condizionate all'erogazione del beneficio regionale, né riconsiderazioni o previsioni di modifiche essenziali delle volontà iniziali espresse in forma generica e da cui risulti evidente l'attivazione della gestione associata non oltre il 27.09.2017;
- b) copia della convenzione sottoscritta dagli Enti partecipanti alla forma associativa;
- c) deliberazione del competente organo di approvazione di un quadro economico finanziario dal quale si evincano con chiarezza le varie tipologie di spese preventivate, analiticamente indicate, necessarie per l'attivazione e l'esercizio della funzione fondamentale, con indicazione dei mezzi finanziari per darvi copertura;



bb20559a



- d) attestazione a firma del rappresentante legale dei singoli Comuni che la funzione fondamentale è stata integralmente conferita alla forma associativa, che non residuano attività e compiti riferibili alla funzione trasferita in capo ai singoli Comuni.

Tutti gli atti deliberativi indicati al punto 5 del presente allegato devono essere assunti dai competenti organi di tutti gli enti associati, nel periodo 01.10.2016 e il 27.09.2017 a pena di inammissibilità. Nel caso di atti deliberativi assunti precedentemente al 01.10.2016 potranno essere considerati ammissibili ai fini del contributo, solo qualora gli stessi atti prevedano espressamente la decorrenza dell'attivazione delle funzioni fondamentali nel periodo 01.10.2016 e il 27.09.2017. Non saranno ritenute ammissibili le spese il cui atto di impegno sia antecedente alla data di assunzione degli atti deliberativi suindicati.

6. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI.

L'assegnazione e l'erogazione del contributo sarà disposta con successivo decreto del Direttore della struttura regionale competente nella misura calcolata sulla base dei criteri sopra riportati, fermo restando l'obbligo per gli enti beneficiari di produrre entro il termine del 30 giugno 2018, la prevista documentazione giustificativa:

- documentazione comprovante l'effettuazione delle spese di primo impianto, di riorganizzazione, di ampliamento delle funzioni e servizi ammessi a contributo (determine di impegno e liquidazione della spesa, fatture e mandati di liquidazione);
- per i soli progetti di miglioramento della funzione fondamentale, anche la relazione a firma del rappresentante legale e del responsabile del servizio interessato sui risultati ottenuti, in termini di maggiore efficacia evidenziati da indicatori di performance o di riduzione delle spese impegnate per la gestione della funzione fondamentale.

Sarà cura della Struttura regionale competente in materia di Enti locali monitorare la realizzazione delle richieste finanziate, precisando che la mancata, tardiva od insufficiente presentazione della suddetta documentazione comporterà la richiesta di restituzione del contributo assegnato e, in ogni caso, sarà valutata quale motivo di esclusione da futuri finanziamenti. Nel caso in cui la spesa complessiva sostenuta e validamente rendicontata sia inferiore a quella preventivata e ammessa, il contributo sarà proporzionalmente ridotto. Spese non previste nel piano economico finanziario ammesso sono escluse dal computo della spesa ammissibile rendicontata.

I contributi saranno assegnati fino alla concorrenza delle risorse disponibili, con le priorità previste al precedente punto 4, seguendo l'ordine di presentazione delle domande. Nel caso in cui lo stanziamento regionale residuo non fosse in grado di soddisfare integralmente una richiesta, il contributo verrà assegnato nella misura pari alla disponibilità residua.

Le eventuali modifiche sui dati istituzionali o di ogni altro aspetto organizzativo afferente alla forma associativa devono essere comunicate alla Direzione Enti Locali e Strumentali. Nel caso di scioglimento della forma associativa o nel caso di recesso da parte di un Ente associato, per qualsivoglia motivo dipendente dalle parti, prima del termine di anni cinque dall'assegnazione, dovrà essere restituita alla Regione una quota parte del contributo erogato, in proporzione al tempo mancante all'intero periodo di cinque anni e al numero di abitanti dell'ente uscente. Il mancato rispetto di tale condizione sarà valutato quale motivo di esclusione da futuri finanziamenti.



bb20559a

